

DIFFERITA A 180 GIORNI L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve avvenire, ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c., entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze (con un "differimento", di fatto, di 60 giorni rispetto al termine ordinario).

A seguito dell'emergenza COVID-19 il Legislatore con l'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha previsto:

- la convocazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a prescindere dalla sussistenza di particolari esigenze;
- la possibilità di svolgimento dell'assemblea "da remoto", al fine di mantenere il distanziamento sociale.

Le suddette previsioni risulta(va)no applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

Di fatto, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 poteva intervenire entro il 28.6.2020.

Tale possibilità è stata estesa dal DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", alle assemblee convocate "entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021". Ciò riguarda(va), in particolare, le società con esercizio a cavallo d'anno (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2019 - 30.9.2020, la cui assemblea per l'approvazione del relativo bilancio poteva essere convocata entro il 29.3.2021 anziché entro il 28.1.2021).

In sede di conversione del citato Decreto, intervenuta con la Legge n. 21/2021 pubblicata sulla G.U. 1.3.2021, n. 51, considerato il perdurare dell'emergenza COVID-19, le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 sono state **prorogate alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2021"**.



Le disposizioni in esame sono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dalle ONLUS / ODV / APS.

TERMINE DIFFERITO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

Come accennato, in sede di conversione, l'art. 3, comma 6 del Decreto in esame ha modificato il citato art. 106 in base al quale, ora:



"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Di conseguenza la convocazione dell'assemblea di **approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 va effettuata entro 180 giorni** (rispetto agli ordinari 120 giorni), ossia **entro il 29.6.2021**.

Va considerato che il **termine di 180 giorni**:

- è **usufruibile da tutte le società** a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze";
- dovrebbe essere riferito, come evidenziato da Assonime nella News 18.3.2020, all'assemblea in **prima convocazione**.

Di conseguenza l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;

- è **"fisso"** e, pertanto, non è possibile usufruire dell'ulteriore "differimento" di 60 giorni a disposizione della società in presenza delle specifiche "particolari esigenze".

L'utilizzo del maggior termine:

- costituisce una **facoltà**. **È possibile, infatti, convocare l'assemblea prima dei 180 giorni** se ritenuto più adeguato alle esigenze della società (pagamento di dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio);
- secondo quanto affermato da Assonime nella citata News 18.3.2020, "**non deve essere motivato da parte della società**", essendo riconosciuto normativamente.

Va inoltre evidenziato che, "a regime", il differimento dell'approvazione a 180 giorni per "particolari esigenze" richiede che queste ultime siano:

- riconosciute dagli amministratori con una delibera adottata prima del termine ordinario dei 120 giorni, come "richiesto" dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 13.3.76, n. 10/503;
- segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in caso di bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa, come disposto dal citato art. 2364, comma 2.

Con riguardo al termine di 180 giorni collegato all'emergenza COVID-19 è opportuno (suggerito) che **la sussistenza di tale circostanza sia menzionata nella Relazione sulla gestione / Nota integrativa**.

EFFETTI SUL RINNOVO / NOMINA ORGANI SOCIALI

La data di approvazione del bilancio ha riflessi anche:

- sul **rinnovo** delle cariche sociali (amministratori, sindaci / revisori) in scadenza, da effettuare in sede di approvazione del bilancio;
- sulla **nomina** dell'organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato almeno uno dei "nuovi" limiti dimensionali di cui all'art. 2477, C.c. (individuati dall'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa" e ulteriormente rivisti dal DL n. 32/2019, Decreto c.d. "Sblocca cantieri").

Va tuttavia evidenziato che nell'ambito del DL n. 162/2019 il termine, originariamente individuato al 16.12.2019, per la **nomina dell'organo di controllo / revisore** da parte delle srl / società cooperative costituite al 16.3.2019, è stato fissato entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, ossia entro il 28.6.2020. Con l'art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", è stato disposto l'ulteriore differimento di tale obbligo alla **data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021**.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Per effetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 106, le cui disposizioni sono ora prorogate, con l'intento di **facilitare lo svolgimento delle assemblee** nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la partecipazione;
 - l'esercizio del diritto di voto;ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del **voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.



Le suddette modalità di svolgimento dell'assemblea risultano estensibili anche alle riunioni degli altri organi sociali (C.d.A., organo di controllo).

TABELLARIEPILOGATIVA

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si riepilogano le scadenze connesse con l'approvazione del bilancio 2020 (ipotizzando che intervenga il 29.6.2021) per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

Adempimenti amministratori		Approvazione bilancio 29.6.2021	
		Spa Srl con organo di controllo	Srl senza organo di controllo
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione (se necessaria)	entro i 30 gg precedenti l'assemblea	30.5.2021	14.6.2021 (*)
Comunicazione all'organo di controllo (se esistente) del bilancio e Relazione sulla gestione			---
Deposito presso la sede sociale del bilancio, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione legale	durante i 15 gg precedenti l'assemblea	14.6.2021	
Convocazione dei soci	entro 8 gg precedenti l'assemblea (**)	21.6.2021	
Approvazione bilancio	entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio	29.6.2021	
Deposito bilancio al Registro Imprese	entro 30 gg dall'approvazione	29.7.2021	

(*) nelle srl prive di organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale, nei 15 giorni antecedenti all'assemblea

(**) nelle spa la convocazione entro tale data è consentita soltanto se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e qualora previsto dallo statuto; diversamente deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione ossia entro il 14.6.2021



L'utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio a 180 giorni comporta uno **"slittamento" del termine di versamento delle imposte.**

In particolare, per effetto di quanto disposto dall'art. 17, DPR. 435/2001, *"i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio **oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, **versano il saldo** dovuto in base alla dichiarazione relativa [all'IRES e all'IRAP] **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio".* Qualora il versamento sia effettuato entro i successivi 30 giorni da tale termine l'importo dovuto va maggiorato dello 0,40%.

Così, ad esempio, una srl che approva il bilancio nel mese di giugno, deve effettuare il versamento delle imposte (saldo e primo acconto IRES / IRAP) entro il 20.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e il 2.8 rientra nella c.d. "proroga di Ferragosto") ovvero il 20.9.2021 (il 19.9 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.